



REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI VERDI

fornitura di beni e servizi con criteri ecologici



PREFAZIONE

Con Delibera Consiglio Direttivo n. 24 del 21-06-2019, l'Ente ha adottato le "Linee d'indirizzo in materia di acquisti e appalti sostenibili (Green Public Procurement).

Lo stesso atto prevede l'emanazione di una direttiva "in base alla quale negli appalti per la fornitura di beni e servizi gli Uffici competenti applichino il criterio di valutazione e la metodologia GPP per le forniture di beni e servizi".

L'adozione del presente Regolamento, oltre che rispondere a quanto previsto con la delibera sopra citata, si colloca all'interno di una strategia complessiva degli acquisti che prevede da parte dei Responsabili alcuni passaggi fondamentali: l'analisi ambientale delle esigenze di acquisto, la definizione di un programma, gli obiettivi e una politica di acquisti ecologici, la sensibilizzazione del personale e dei fornitori.

L'obiettivo del regolamento è quello di mettere a disposizione dei responsabili degli acquisti all'interno dell'Ente, uno strumento di consultazione per definire le procedure d'acquisto non solo sulla base del costo monetario del prodotto/servizio ma anche sulla base degli impatti ambientali che questi hanno nel corso del loro ciclo di vita e orientare gli acquisti verso prodotti compatibili con l'ambiente.

Infatti, acquistare "verde":

- rappresenta una precisa responsabilità nell'indirizzare verso la sostenibilità il proprio territorio socioeconomico;
- rivedere le procedure d'acquisto di beni/servizi e di realizzazione di opere, valutando non solo il prezzo pagato per il loro acquisto, ma anche gli impatti ambientali e sociali che possono avere nel corso dell'intero ciclo di vita;
- ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, il consumo energetico, la produzione dei rifiuti, le emissioni inquinanti, i pericoli ed i rischi interconnessi;
- ottimizzare il servizio offerto;
- incrementare la domanda sul mercato dei prodotti verdi.



SOMMARIO

Art. 1	OGGETTO	4
Art. 2	FONTI NORMATIVE	4
Art. 3	APPALTI E CRITERI ECOLOGICI	5
Art. 4	APPALTI DI BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA	7
Art. 5	APPALTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA	8
Art. 6	ACQUISTI VERDI TRAMITE CONSIP	9
Art. 7	ENTRATA IN VIGORE	9

Art. 1 OGGETTO

Con il presente regolamento, si intende perseguire l'eco-efficienza nei processi di produzione e consumo per soddisfare i bisogni umani impiegando meno risorse, generando meno emissioni in atmosfera e producendo meno rifiuti per conseguire gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che delle economie e dei comportamenti sociali. Il presente regolamento è rivolto a tutti i Servizi ed uffici per l'effettuazione delle procedure di acquisto di beni e servizi, a favore di quelli a minor impatto sull'ambiente.

Art. 2 FONTI NORMATIVE

Le fonti normative che regolano la materia degli acquisti verdi sono di natura comunitaria e nazionale. Tra le norme utili, si elencano le seguenti:

A. La Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, pubblicata nella G.U. dell'Unione Europea del 30 aprile 2004 relativa "al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori".

La Direttiva fa esplicito riferimento nei seguenti articoli alla possibilità di inserire considerazioni ambientali nelle procedure di appalto:

- art. 23 "specifiche tecniche";
- art. 26 "condizioni di esecuzione dell'appalto";
- art. 48 "capacità tecniche e professionali";
- art. 50 "norme di gestione ambientale";
- art. 53 "criteri di aggiudicazione dell'appalto".

Un utile documento da tenere in considerazione per conoscere limiti e opportunità offerti dalla normativa comunitaria all'inserimento di criteri ambientali negli appalti pubblici è il Manuale Acquistare Verde pubblicato dalla Commissione Europea, 2^a edizione 2011.

B. Il D. Lgs. n. 163 del 12/04/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" recepisce le indicazioni riguardo le possibilità di inserire considerazioni ambientali, stabilisce che "il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile".

C. Il D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli Appalti all'art. 120, relativo ai criteri di selezione delle offerte e all'art. 138, relativo alla definizione dei contenuti del capitolato e dei contratti, prevede il ricorso ai criteri ambientali minimi (CAM) definiti dal MINAMBIENTE al fine di tenere conto delle esigenze di tutela ambientale.

D. Il D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", modificato dal D. Lgs 56/2017, rende obbligatoria l'applicazione dei CAM da parte di tutte le stazioni appaltanti. Oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e al rispetto dei criteri sociali, l'applicazione dei criteri ambientali minimi risponde anche all'esigenza della pubblica amministrazione di razionalizzare i propri consumi, riducendone ove possibile la spesa.

E. D.M. n. 135 dell'11 aprile 2008 "Approvazione del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" (PAN GPP), previsto dalla Legge 27 Dicembre 2006 (Finanziaria 2007), articolo 1 comma 1126, redatto dalla Divisione Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e condiviso con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e quello dello Sviluppo Economico.

F. Decreto del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare del 10 aprile 2013 che ha revisionato il PAN GPP.

G. Decreti del Ministero dell'Ambiente che definiscono i Criteri Ambientali Minimi (CAM) Ad ora sono stati adottati CAM per 17 categorie di forniture ed affidamenti:

- Arredi per interni. Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017);
- Arredo urbano. Acquisto di articoli per l'arredo urbano (approvato con DM 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015);
- Ausili per l'incontinenza. Forniture di ausili per l'incontinenza (approvato con DM 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016);
- Calzature da lavoro e accessori in pelle. Forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle (approvato con DM 17 maggio 2018, in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018);
- Carta. Acquisto di carta per copia e carta grafica (approvato con DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013);
- Cartucce per stampanti. Forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro (approvato con DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014);
- Apparecchiature informatiche da ufficio. Fornitura di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio (pc portatili, Pc da tavolo, stampanti, fotocopiatrici, apparecchiature multifunzione, per ufficio) (approvato con DM 13 dicembre 2013, G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014);
- Edilizia. Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017);
- Illuminazione pubblica (fornitura e progettazione). Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017);
- Illuminazione pubblica (servizio). Servizio di illuminazione pubblica (approvato con DM 28 marzo 2018, in GU n. 98 del 28 aprile 2018);
- Illuminazione, riscaldamento/raffrescamento per edifici. Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012);

- Pulizia per edifici. Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene (approvato con DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012);
- Rifiuti urbani. Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (approvato con DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014);
- Ristorazione collettiva. Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (approvato con DM 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011);
- Sanificazione strutture sanitarie. Affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti (approvato con DM 18 ottobre 2016, in G.U. n. 262 del 9 novembre 2016);
- Tessili. Forniture di prodotti tessili (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017);
- Veicoli. Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada (approvato con DM 8 maggio 2012, in G.U. n. 129 del 5 giugno 2012);
- Verde pubblico. Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione (approvato con DM 13 dicembre 2013, in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014).

Art. 3 APPALTI E CRITERI ECOLOGICI

L'introduzione dei criteri ecologici per gli approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione avviene intervenendo nelle cinque fasi caratteristiche dell'appalto:

- al momento della determinazione dell'oggetto;
- al momento della definizione delle specifiche tecniche;
- al momento della selezione dei candidati;
- nella descrizione delle modalità di aggiudicazione;
- nella descrizione delle condizioni di esecuzione dell'appalto.

L'individuazione dei criteri ecologici da inserire nelle gare d'appalto deve guardare alle caratteristiche del prodotto/servizio in oggetto lungo tutto il suo ciclo di vita.

I criteri ecologici che vengono utilizzati nei bandi di gara devono essere:

- validi da un punto di vista scientifico;
- fattibili per le ditte che devono partecipare al bando;
- verificabili da parte dell'ente al momento dell'aggiudicazione della gara.

Le opzioni principali per l'individuazione dei criteri ecologici sono:

- a) utilizzare le informazioni già esistenti su quel tipo di prodotto/servizio, ovvero verificare quali criteri ecologici per un determinato prodotto/servizio sono stati approvati in ambito nazionale e/o comunitario (Decreti con l'emanazione dei criteri ambientali minimi previsti dal PAN GPP; Toolkit europeo);
- b) verificare quali criteri ecologici un determinato prodotto/servizio deve rispettare per ottenere un'etichetta di qualità ecologica.

Nel caso “a” ed in particolare quando è disponibile il Decreto del Ministro dell’Ambiente che emana i criteri ambientali minimi per il prodotto/servizio di riferimento, nei documenti di gara devono essere utilizzati i criteri in esso contenuti.

Nel caso dell’opzione “b” è necessario utilizzare i criteri ecologici elaborati in ambito comunitario per l’assegnazione dell’Ecolabel o, ove questi fossero assenti per il prodotto/servizio in oggetto, i criteri ecologici elaborati nell’ambito di altri sistemi di certificazione di prodotto diffusi e riconosciuti a livello europeo.

Tali sistemi di certificazione si esprimono attraverso l’assegnazione di un marchio ecologico (o etichetta ecologica) a quei prodotti che sono conformi ad un determinato set di caratteristiche ambientali (i criteri ecologici appunto) stabilite da un apposito ente.

Tra i marchi ecologici più noti ricordiamo:

- l’Ecolabel (marchio comunitario);
- il Blue Angel (marchio nazionale tedesco);
- il Nordic Swan (marchio dei Paesi scandinavi).

I marchi sopra citati riguardano tutti la qualità ambientale complessiva di un prodotto e sono definiti sulla base dell’analisi degli impatti ambientali che il prodotto/servizio può avere lungo il suo ciclo di vita.

Vi sono inoltre dei marchi di settore che riguardano alcune specifiche caratteristiche ambientali dei prodotti/servizi presi in considerazione.

Tra questi ricordiamo:

- l’Energy Star (efficienza energetica delle apparecchiature elettroniche);
- l’FSC e il PEFC (gestione sostenibile delle foreste);
- il TCO (caratteristiche ambientali, usabilità e impatti sulla salute degli utenti delle apparecchiature elettroniche);
- l’Oeko-Tex (assenza di sostanze pericolose per i prodotti tessili);
- i marchi che attestano la provenienza dei prodotti da agricoltura biologica.

In alternativa, l’ente può utilizzare criteri ecologici che provengono da:

- studi di analisi del ciclo di vita condotti ad hoc;
- bandi di gara già pubblicati da altri enti.

Art. 4 APPALTI DI BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA

Per appalti di beni e servizi sopra soglia si intendono le acquisizioni effettuate dalla PA di valore uguale o superiore, al netto dell’IVA, al controvalore in euro di 207.000 che sono disciplinate da specifiche direttive comunitarie recepite nell’ordinamento italiano mediante il D.Lgs. 163 DEL 12/04/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successivi aggiornamenti.

A. Determinazione dell’oggetto e delle specifiche tecniche.

Il bando di gara definisce l’oggetto dell’appalto. Gli enti aggiudicatori sono liberi di definire l’oggetto dell’appalto nel modo che essi ritengono meglio rispondente ai requisiti ambientali, purché tale scelta non abbia la conseguenza di limitare l’accesso all’appalto, a scapito di prodotti di altri stati membri.

L'oggetto dell'appalto viene descritto mediante le specifiche tecniche, cioè le caratteristiche tecniche che garantiscono alla commissione aggiudicatrice la rispondenza di un prodotto o di un servizio rispetto all'uso cui è destinato.

I criteri ambientali per ogni specifica tecnica riguardano: i materiali da utilizzare che garantiscono un livello più alto di protezione dell'ambiente (es. telai in legno per finestre, uso di vetro o altro materiale riciclato), la prescrizione di un particolare procedimento di produzione che contribuisce a differenziare e caratterizzare l'oggetto dell'appalto (es. alimenti biologici, elettricità verde), i criteri associati ai marchi ecologici che certificano prodotti considerati meglio rispondenti alle esigenze ambientali di prodotti analoghi.

Al fine di limitare l'insorgenza di ricorsi è necessario, nei documenti di gara, fare riferimento alle specifiche tecniche che qualificano in modo "ambientale" il prodotto/servizio. Il possesso di un'etichetta ambientale (es. Ecolabel) garantisce il rispetto dei criteri ambientali, ma è necessario lasciare, al partecipante alla procedura di gara, la possibilità di fornire mezzi di prova equivalenti all'etichetta. Ossia, nel caso di non possesso dell'etichetta il fornitore dovrà presentare una dichiarazione nella quale attesta che i prodotti sono conformi ai criteri ambientali definiti dal capitolato e la stazione appaltante potrà verificare, a spese del fornitore, la rispondenza del prodotto/servizio ai criteri ambientali richiesti.

Negli appalti di servizi le specifiche tecniche di carattere ambientale riguardano le modalità di esecuzione (es. il servizio di pulizia deve essere eseguito con prodotti verdi e deve essere garantita la raccolta differenziata dei rifiuti).

Negli appalti di forniture è opportuno indicare espressamente il requisito ecologico del bene oggetto della fornitura (es. carta ecologica, fotocopiatrici a ridotto consumo energetico, alimenti biologici).

B. Selezione candidati

La selezione dei candidati avviene mediante l'accertamento dei requisiti di partecipazione, della capacità finanziaria ed economica, della capacità tecnica, così come previsto dall'art. 38 del Dlgs 163/06.

Se il campo è quello delle forniture di beni, in questa fase non è possibile inserire riferimenti ambientali, salva l'ipotesi in cui la normativa nazionale qualifichi l'inosservanza delle norme in materia ambientale come reato che incide sulla moralità professionale che implica, pertanto, l'esclusione del candidato dalla procedura di gara. Nel caso di appalti di servizi o lavori, è opportuno fare riferimento alla capacità tecnica dei candidati in materia ambientale, richiedendo ad esempio che si dimostri di essere in grado di eseguire il servizio o l'opera adottando idonee misure di gestione ambientale. L'adesione ad un sistema di gestione ambientale secondo lo standard internazionale ISO14001 o lo standard comunitario EMAS rappresenta prova di conformità della capacità tecnica richiesta.

C. Aggiudicazione dell'appalto.

Le direttive sugli appalti pubblici contemplano due criteri possibili per l'aggiudicazione di un appalto: prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa.

Prezzo più basso: tale criterio limita notevolmente lo spazio per inserire considerazioni ambientali, se non come criteri tecnici obbligatori.

Offerta economicamente più vantaggiosa: attribuisce importanza non solo al prezzo ma anche alla qualità dell'offerta ed ha lo scopo di determinare quale offerta soddisfa meglio le necessità dell'ente aggiudicatore, nel rispetto del principio della non discriminazione.

I criteri in base ai quali viene valutata la qualità dell'offerta devono riferirsi alla natura della fornitura, del servizio o dei lavori da eseguire o al modo in cui sono eseguiti e devono procurare vantaggio economico all'ente aggiudicatore.

I criteri ambientali possono riguardare le caratteristiche funzionali o estetiche di un prodotto o di un servizio, i costi di gestione, i costi di manutenzione o riciclaggio del prodotto oppure vantaggi economici indiretti.

D. Esecuzione dell'appalto.

Il bando di gara è opportuno che preveda particolari modalità di esecuzione dell'appalto a carattere ambientale: es. consegna/imballaggio di merci all'ingrosso anziché per singola unità, recupero o riutilizzo dei materiali di imballaggio e dei prodotti usati da parte del fornitore, consegna di merci in contenitori riutilizzabili, raccolta, ritiro, riciclaggio, riutilizzo da parte del fornitore dei rifiuti prodotti durante o dopo l'uso e il consumo di un prodotto, trasporto e consegna di prodotti chimici concentrati e loro diluizione sul luogo di impiego.

Art. 5 APPALTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA

Per appalti di beni e servizi sotto soglia si intendono le acquisizioni effettuate dalla PA di valore inferiore, al netto dell'IVA, al controvalore in euro di 207.000. È implicito il rispetto del trattato e dei principi del diritto comunitario – libera prestazione di servizi, non discriminazione e riconoscimento reciproco ogni qualvolta si intendano acquisire beni o servizi con caratteristiche ambientali.

Ad oggi, il DL 52/2012 ha modificato l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 prevede l'obbligo per tutte le PA di effettuare acquisti di beni e di servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. per quelle tipologie di beni e di servizi presenti sui relativi cataloghi elettronici.

Anche in questo caso l'Amministrazione capitolina, ogni qualvolta sia possibile, inserisce i criteri di preferibilità ambientale, come indicato al paragrafo 4 e 6.

Art. 6 ACQUISTI VERDI TRAMITE CONSIP

La Consip, è una società di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze incaricata, con Decreto Ministeriale del 24/02/2000, di stipulare convenzioni per l'acquisto di beni e servizi della Pubblica Amministrazione. Gli Enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni per l'acquisto dei beni e servizi riservandosi la possibilità di effettuare acquisti in maniera autonoma solamente adottando i prezzi delle convenzioni come base d'asta al ribasso.

Le pubbliche amministrazioni che intendano effettuare acquisti di beni o servizi devono verificare se per gli stessi sia in atto una convenzione Consip, accedendo al sito www.acquistinretepa.it. Qualora questa sia attiva l'Ente è obbligato ad aderirvi o in alternativa può predisporre una gara che abbia come base di gara i parametri prezzoqualità di Consip.

Nell'ambito del programma per la razionalizzazione degli acquisti le Convenzioni Consip perseguono obiettivi di *green procurement*, attraverso l'inserimento nei bandi di gara di specifiche tecniche volte a ridurre l'impatto ambientale dei beni e servizi utilizzati dalla pubblica Amministrazione.

Tutte quelle iniziative ambientalmente sostenibili sono contrassegnate da una foglia verde.

Nel mercato elettronico della P.A. è opportuno ricercare e acquistare prodotti con componenti riciclate o in possesso di etichette ambientali, introducendo specifici requisiti *green* all'interno delle Condizioni Particolari di Fornitura da allegare alle richieste di Offerta (RdO).

La previsione di determinate modalità di esecuzione che salvaguardino l'impatto ambientale nell'appalto di servizi ed il possesso di caratteristiche di natura ecologica del bene oggetto della fornitura negli appalti di prodotti consentono di procedere all'acquisto autonomamente, qualora tali requisiti non siano rispettati dai beni e servizi reperibili tramite CONSIP. Si richiamano pertanto i punti 4 e 5 del presente regolamento nell'espletamento della gara. Nella predisposizione dei documenti autorizzativi della stessa (determinazione di approvazione del bando e successiva determinazione di aggiudicazione) dovranno essere dettagliatamente richiamate le caratteristiche che differenziano il bene o servizio dal prodotto o servizio reperibile tramite Consip giustificando il ricorso alla gara.

Art. 7 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, diventa esecutivo il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.